

## Capo VIII

### Accesso unico, semplificato ed integrato ai servizi sul territorio regionale

#### Art. 41

##### Portale regionale dell'accesso unico ai servizi per il cittadino e per le imprese.

1. La Regione promuove, sviluppa, organizza e gestisce il Portale regionale dell'accesso unico ai servizi a cittadini e imprese, al fine di assicurarne l'integrazione ed il coordinamento come dall'articolo 14, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005.
- 1-bis. Il Portale di cui al comma 1 garantisce lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11, con particolare riguardo ai servizi legati alle attività produttive e all'attività edilizia correlati al SUAPE, compresi quelli legati alla ricostruzione a seguito di eventi sismici.
- [2. *abrogato*]
3. Per raggiungere gli scopi di cui ai commi 1 ed 1-bis, la Regione promuove accordi con i soggetti di cui all'articolo 11 ed anche con le articolazioni decentrate delle Pubbliche Amministrazioni centrali, nonché, in ottica di sussidiarietà, con imprese, professionisti e loro associazioni. Gli accordi sono conclusi all'interno della community network regionale di cui all'articolo 10 e del relativo accordo-quadro di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale).
4. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale di cui al comma 1, da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.
- 4-bis. La Giunta definisce con proprie deliberazioni tempi, modalità e criteri per il funzionamento del Portale e della Banca dati di cui all'articolo 42, per il relativo presidio organizzativo e per la standardizzazione di modulistica, procedimenti e servizi nell'ambito dell'accesso unico, nel rispetto della completa autonomia degli enti rispetto ai loro sistemi di frontend e backend. I servizi entrano nel Portale e nella Banca dati di cui all'articolo 42 nell'ambito di un processo di semplificazione e digitalizzazione cui partecipano gli enti coinvolti e gli utenti del servizio, e nel rispetto di precisi criteri di qualità.
- 4-ter. La realizzazione di quanto al presente Capo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali della Regione.
- [5. *abrogato*]

#### Art. 42

##### Banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi.

1. Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti la Regione, in connessione al Portale di cui all'articolo 41, istituisce la banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi, delle informazioni di cui al comma 3 e delle banche dati individuate ai sensi dello stesso articolo 16.
2. Attraverso la Banca dati di cui al comma 1, la Regione svolge il ruolo di soggetto aggregatore che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all'articolo 10 per i soggetti di cui all'articolo 11, mettendo a disposizione le interfacce applicative necessarie a garantire l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio per adempiere agli articoli 12, 40-ter, 50-ter e 64-bis del d.lgs. 82/2005.
3. La Banca dati di cui al comma 1 deve contenere almeno:
  - a) le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie;

- b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
  - c) l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;
  - d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;
  - e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;
  - f) gli indirizzi di PEC e dei servizi on line delle amministrazioni, nonché i dati sull'utilizzo dei servizi stessi;
  - g) le informazioni necessarie per rendere le autocertificazioni di cui alla presente legge.
4. La Banca dati di cui al comma 1 implementa progressivamente, a livello regionale, il processo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) di cui all'articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nell'ambito della community network regionale di cui all'articolo 10.
5. Alla Banca dati di cui al comma 1 si accede tramite il Portale di cui all'articolo 41, tramite interfacce applicative e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.

\*\*\*

Estratto della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 "*Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.*" che ha apportato le modifiche su Accesso unico (pubblicata nel Supplemento straordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 68 del 28 dicembre 2018)

## **TITOLO XI**

### **Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)**

#### **Art. 26**

##### **(Modificazioni ed integrazioni al Capo VIII del Titolo I della l.r. 8/2011)**

1. Il Capo VIII del Titolo I della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente: "Accesso unico, semplificato ed integrato ai servizi sul territorio regionale".

#### **Art. 27**

##### **(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 41 della l.r. 8/2011)**

1. Nella rubrica dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 le parole: "dello Sportello unico" sono sostituite dalle seguenti: "dell'accesso unico ai servizi per il cittadino e per le imprese".

2. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove, sviluppa, organizza e gestisce il Portale regionale dell'accesso unico ai servizi a cittadini e imprese, al fine di assicurarne l'integrazione ed il coordinamento come dall'articolo 14, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Portale di cui al comma 1 garantisce lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11, con particolare riguardo ai servizi legati alle attività produttive e all'attività edilizia correlati al SUAPE, compresi quelli legati alla ricostruzione a seguito di eventi sismici."

4. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

“3. Per raggiungere gli scopi di cui ai commi 1 ed 1-bis, la Regione promuove accordi con i soggetti di cui all’articolo 11 ed anche con le articolazioni decentrate delle Pubbliche Amministrazioni centrali, nonché, in ottica di sussidiarietà, con imprese, professionisti e loro associazioni. Gli accordi sono conclusi all’interno della community network regionale di cui all’articolo 10 e del relativo accordo-quadro di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT regionale).”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 8/2011, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. La Giunta definisce con proprie deliberazioni tempi, modalità e criteri per il funzionamento del Portale e della Banca dati di cui all’articolo 42, per il relativo presidio organizzativo e per la standardizzazione di modulistica, procedimenti e servizi nell’ambito dell’accesso unico, nel rispetto della completa autonomia degli enti rispetto ai loro sistemi di frontend e backend. I servizi entrano nel Portale e nella Banca dati di cui all’articolo 42 nell’ambito di un processo di semplificazione e digitalizzazione cui partecipano gli enti coinvolti e gli utenti del servizio, e nel rispetto di precisi criteri di qualità.

4-ter. La realizzazione di quanto al presente Capo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali della Regione.”.

## **Art. 28**

### **(Modificazioni ed integrazioni all’articolo 42 della l.r. 8/2011)**

1. Nella rubrica dell’articolo 42 della l.r. 8/2011, la parola: “SUAPE” è sostituita dalle seguenti: “di integrazione e coordinamento dei servizi”.

2. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: “concernenti le attività produttive e l’attività edilizia, la Regione istituisce all’interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione, in connessione al Portale di cui all’articolo 41, istituisce la banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi, delle informazioni di cui al comma 3 e delle banche dati individuate”.

3. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

“2. Attraverso la Banca dati di cui al comma 1, la Regione svolge il ruolo di soggetto aggregatore che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all’articolo 10 per i soggetti di cui all’articolo 11, mettendo a disposizione le interfacce applicative necessarie a garantire l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio per adempiere agli articoli 12, 40-ter, 50-ter e 64-bis del d.lgs. 82/2005.”.

4. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: “dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali” sono sostituite dalle seguenti: “e dei servizi on line delle amministrazioni, nonché i dati sull’utilizzo dei servizi stessi”.

5. Ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: “Banca dati regionale SUAPE” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati di cui al comma 1” ed al comma 5 dello stesso articolo 42 le parole: “Portale dello Sportello unico” sono sostituite dalle seguenti: “Portale di cui all’articolo 41, tramite interfacce applicative”.

\*\*\*

**Estratto delle parti della l.r. n.9/2014 richiamate**

## **CAPO III**

### **SVILUPPO DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

## **Art. 10**

### **Servizi infrastrutturali regionali per l’amministrazione digitale**

1. La Regione promuove e favorisce l’esercizio dei diritti per l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale),

garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.
3. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

#### **Art. 11**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:
    - a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima;
    - b) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.
  2. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli stessi:
    - a) agli enti locali, ai loro consorzi e associazioni;
    - b) alle agenzie ed altri organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
    - c) ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.
  3. Il Consiglio regionale attua i principi del presente Capo nell'ambito della propria autonomia.
- (..)

#### **Art. 16**

##### **Banche dati di interesse regionale**

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

\*\*\*

**Estratto delle parti della l.r. n.9/2014 richiamate**

#### **CAPO I**

##### **PRINCIPI GENERALI**

(..)

#### **Art. 6**

##### **Disposizioni attuative.**

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del presente Capo.
2. I soggetti che stipulano la convenzione generale di cui al comma 1 fanno parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Umbria, di seguito CN-Umbria, di cui all'articolo 10 della L.R. 8/2011.
3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per la predisposizione del PDRT di cui all'articolo 4 nonché per l'attuazione dell'articolo 5.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della L.R. 8/2011.

### **Art. 12.**

#### **Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa**

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).
- 1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.
- 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

### **Art. 14.**

#### **Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali**

(..)

- 2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

(..)

### **Art. 40-ter.**

#### **Sistema pubblico di ricerca documentale**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41,

nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.

#### **Art. 50-ter.**

##### **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.
2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed è identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalità di cui al comma
- 3; l'elenco è aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalità di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarità del dato.

#### **Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.